



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 6/17

**Contrasto alla Prostituzione su strada e
Tutela della Sicurezza**

IL SINDACO

Premesso che:

- Nel territorio del Comune di Front è costantemente esercitata l'attività di prostituzione, ai margini delle strade esterne al centro abitato del paese e di collegamento con i paesi vicini e che la stessa non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle ff.oo..
- L'attività di prostituzione è prevalentemente esercitata nella zona di collegamento tra questo Comune ed i Comuni di Busano, Rivarossa e Vauda Canavese.
- I conducenti dei veicoli interessati che percorrono le strade predette, attratti dalle prostitute che ivi si rammostrano, rallentano per guardare ovvero si fermano per contrattare prestazioni sessuali, in tal modo intralciando la circolazione stradale e creando quindi situazioni di forte pericolo.
- Nelle stesse zone, a causa dell'esercizio della prostituzione, vengono frequentemente rinvenuti rifiuti che possono causare pericolo per l'igiene pubblica.
- Le prostitute ed i loro clienti occupano abusivamente le predette aree, comprese quelle destinate al verde pubblico, sottraendole di fatto alla loro destinazione e alla loro utilizzazione da parte della popolazione di questo Comune, ed in generale del cittadino qualsiasi.
- Occupano altresì aree anche destinate alla viabilità minore, intralciando la percorrenza delle stesse ad aree di privati cittadini, in particolare di accesso ai fondi agricoli.
- L'attività di prostituzione esercitata nel territorio comunale interessa numerose giovani donne, anche all'apparenza minorenni provenienti prevalentemente dall'Africa.
- Era già stata emessa ord. 13/03 del 17/05/2003 che interdiceva il traffico veicolare nelle strade vicinali che si immettevano sulle strade provinciali, successivamente modificata dalle ordd. N.31/05 del 23/08/2005 e n.15/06 del 19/04/2006.

Considerato che:

- Il comportamento delle prostitute che permangono per lungo tempo nelle aree attigue alla strada, in ragione del loro succinto abbigliamento, che spesso

rammostra la nudità, e dei loro atteggiamenti propositivi, configura la commissione del reato di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art.726 C.P.

- L'attività di prostituzione è notoriamente correlata ai gravi fenomeni criminali di sfruttamento.
- È evidente il senso di insicurezza percepito dai cittadini e il pregiudizio dell'ordinato vivere civile.
- Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, deve prevenire la commissione di reati.
- Le aree occupate sono di fatto sottratte alla pubblica utilità ed il Sindaco deve tutelare il patrimonio del Comune e la fruibilità del proprio territorio.

Considerato altresì che:

- si rende necessario adottare i provvedimenti utili ad evitare che proseguano incontrastate le attività sopra descritte che costituiscono grave minaccia all'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime.

Visto:

- L'art. 54 del D.Lvo n.267/2000, con s.m.i.
- L'art. 7 bis del D.Lvo n.267/2000.
- Gli artt. 1 e 2 della legge n.65/1986.
- L'art. 726 del Codice Penale.
- L'art. 16 della Legge n.689/1981 con s.m.i.
- Il Decreto del Ministro dell'Interno in data 5/02/2008.

ORDINA

1. **In tutto il territorio comunale**, è vietato a chiunque di esercitare la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento; in particolare è vietato a chiunque di intrattenersi per assumere informazioni e per contrattare prestazioni con coloro che manifestino, con il loro comportamento ovvero per l'abbigliamento, l'intenzione di voler offrire prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
2. Resta salva la possibilità per gli accertatori di procedere al sequestro cautelare, ai sensi dell'art.13 della legge n.681/1989.
3. Resta altresì salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti.
4. Fermi restando i limiti edittali per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art.7 bis del D.Lvo n.267/2000 e s.m.i., la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2500,00,

con facoltà per il trasgressore di obblare in via breve la somma di € 500.00 ai sensi dell'art.16 della legge n.689/1981, estinguendo di fatto l'illecito amministrativo.

La presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto di Torino ed è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Ai fini dell'esecuzione, l'ordinanza è trasmessa all'U.T.G. Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, alla Stazione Carabinieri di Barbania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino ed all'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana.

Della residenza municipale addì 21/01/2017



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front ,
tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
